



Spett.le
C l i e n t e
Sua Sede

Circolare n. 2 del 22 marzo 2021

OGGETTO: Comunicazione annuale per lavorazioni usuranti (Mod. LAV-US)

Con riferimento agli obblighi previsti per i datori di lavoro impegnati in lavorazioni definite “usuranti”, come di consueto, ricordiamo che entro il prossimo 31 marzo 2021 dovrà essere predisposta la denuncia annuale riferita alle risultanze dell’anno 2020, relativa ai lavoratori dipendenti e somministrati coinvolti nelle seguenti attività (rif.art.6 del DM 20 settembre 2011):

Lavorazioni usuranti (art. 2, D.M. Lavoro 19 maggio 2009):

- 1) lavori in galleria, cava o miniera e tutte le attività svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- 2) lavori in cassoni ad aria compressa;
- 3) lavori svolti dai palombari;
- 4) lavori ad alte temperature;
- 5) lavorazione del vetro cavo;
- 6) lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- 7) lavori di asportazione dell’amianto;

Lavoro notturno (art. 1, c.1, lett.b del D.Lgs. n. 67/2011):

Quando il lavoratore svolge “lavoro notturno organizzato in turni”, effettuati in turni di almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 64 giorni nell’anno e, quando il lavoratore svolge “lavoro notturno non organizzato in turni”, effettuato per almeno 3 ore nell’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino, per l’intero anno.

Lavorazioni svolte da addetti alla c.d. “linea catena” (art. 1, c.1, lett. c del D.Lgs. n. 67/11):

Per i lavoratori addetti presso aziende che effettuano le seguenti lavorazioni:

- 1) prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- 2) lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti ecc;
- 3) macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- 4) costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- 5) apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- 6) elettrodomestici;
- 7) altri strumenti e apparecchi;

- 8) confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori ecc;
9) confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 67/11).

Per **lavoro a turni** si intende “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere discontinuo o continuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane” (D.Lgs n°66/2003).

Per lavorazioni su **linea a catena** si intende “un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, in cui i lavoratori svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità”

Gli obblighi dell'azienda

Le aziende sono obbligate a comunicare annualmente alla ITL competente, i dati inerenti lo svolgimento del lavoro notturno ed in linea catena, organizzato secondo le modalità sopra esposte.

Tale comunicazione, da inviare on-line tramite i servizi telematici del Ministero del Lavoro, può essere predisposta anche dallo Studio scrivente, quindi, nel caso in cui la Vostra azienda svolgesse lavoro notturno, continuativo o a turni o lavorazioni in linea a catena, vi preghiamo di fornire l'elenco dei Vostri dipendenti addetti a tali lavorazioni, e il numero di giornate lavorate in orario notturno nell'anno 2020 prima possibile, per poter predisporre la denuncia correttamente.

Vi informiamo in ultimo, che le aziende che intendono avviare un'attività lavorativa organizzata in linea a catena, sono obbligate a farne denuncia, con le medesime modalità informatiche sopra esposte, entro 30 giorni dall'inizio effettivo di tali lavorazioni.

Riferimenti normativi e prassi: D.Lgs n°67/2011 - Dm del Ministero del Lavoro del 20 settembre 2011 e interventi di prassi del Ministero del Lavoro (note 4724/2011 e 9630/2012) –
FAQ dal sito MinLav . www.cliclavoro.gov.it/
- Decreto Interministeriale del 20 settembre 2011, modificato dal Decreto Interministeriale del 20 settembre 2017.

Per qualsiasi dubbio o difficoltà, vi preghiamo di contattarci – grati della vostra disponibilità e collaborazione inviamo i nostri più cordiali saluti.

STUDIO FRIGERIO
Consulenti del Lavoro Associati